

GPSR: Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (Regolamento (UE) 2023/988), spiegato

Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti esige che ogni prodotto di consumo nell’UE sia sicuro e fissa obblighi per fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi di logistica e mercati online. Si applica dal 13 dicembre 2024 e sostituisce la direttiva 2001/95/CE; le procedure di emergenza del regolamento (UE) 2024/2748 dal 29 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 9 settembre 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2023/988	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	12 giugno 2023	Si applica dal	13 dicembre 2024
Modificato da	Regolamento (UE) 2024/2748	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato (in Italia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale consumatori e mercato, con ispezioni svolte dalle Camere di commercio) fanno rispettare il regolamento con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, tra cui richieste di documenti, ispezioni, ordini di ritiro o di richiamo, divieti di messa a disposizione di un prodotto e ordini di rimozione ai mercati online, sostenuti da sanzioni stabilite da ciascuno Stato membro che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Date principali

10 maggio 2023	Regolamento (UE) 2023/988 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a Strasburgo	titolo e formula di firma dopo l'art. 52
12 giugno 2023	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 135 del 23 maggio 2023	art. 52
13 dicembre 2024	Il regolamento si applica; le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE sono abrogate con effetto da questa data	art. 50 e art. 52
13 dicembre 2024	Termine entro cui gli Stati membri notificano alla Commissione le norme sulle sanzioni; dalla stessa data si applica il regolamento delegato (UE) 2024/3173 sul sistema di allarme rapido Safety Gate	art. 44, par. 3; art. 3
29 maggio 2026	Si applica il regolamento modificativo (UE) 2024/2748: nuovo capo II bis sulle procedure di emergenza per i prodotti rilevanti in caso di crisi	art. 7

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Immettere sul mercato solo prodotti progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza. art. 5 e art. 9, par. 1
- Prima di immettere un prodotto sul mercato, effettuare un'analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica con almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche rilevanti per la sicurezza; se i rischi lo giustificano, aggiungere l'analisi dei rischi, le soluzioni adottate e le norme o gli altri elementi applicati. art. 9, par. 2
- Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato, e mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme. art. 9, par. 3 e art. 9, par. 4
- Mantenere aggiornata la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. art. 9, par. 3
- Mantenere in atto procedure affinché la produzione in serie resti conforme al requisito generale di sicurezza. art. 9, par. 4
- Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento di identificazione, facilmente visibile e leggibile per i consumatori, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio, all'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, al punto di contatto unico; se la natura del prodotto non lo consente, riportare le informazioni sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. art. 9, par. 5 e art. 9, par. 6
- Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione, a meno che il prodotto possa essere utilizzato in modo sicuro e conforme alla sua destinazione anche senza di esse. art. 9, par. 7
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, adottare immediatamente misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità di vigilanza del mercato di ogni Stato membro interessato tramite il Safety Business Gateway, indicando i dettagli del rischio, le misure adottate e, se disponibile, la quantità ancora presente sul mercato. art. 9, par. 8
- Tenere tempestivamente informati gli altri operatori economici, le persone responsabili e i mercati online della propria catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza individuato. art. 9, par. 10
- Mettere a disposizione canali di reclamo pubblici e accessibili (telefono, indirizzo elettronico o sezione del sito web), esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti e tenere un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive; i dati personali contenuti nel registro possono essere conservati al massimo per cinque anni. art. 9, par. 11, art. 9, par. 12 e art. 9, par. 13
- Notificare tramite il Safety Business Gateway, senza indebito ritardo dopo esserne venuti a conoscenza, qualsiasi incidente causato dal prodotto che abbia provocato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato, indicando il tipo di prodotto, il numero di identificazione e le circostanze. art. 20, par. 1 e art. 20, par. 2
- Nelle vendite online o a distanza, indicare nell'offerta il nome del fabbricante e il suo indirizzo postale ed elettronico, i dati dell'operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall'UE, l'identificazione del prodotto con un'immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro. art. 19
- In caso di richiamo, informare direttamente i consumatori interessati, utilizzare un avviso di richiamo intitolato «Richiamo per la sicurezza del prodotto» con il contenuto prescritto e offrire almeno due

rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso di almeno il prezzo pagato, gratuitamente e senza notevoli inconvenienti. art. 35, art. 36 e art. 37

- Se si è stabiliti fuori dall'UE, non immettere prodotti sul mercato senza un operatore economico stabilito nell'Unione che ne sia responsabile; il nome e i recapiti dell'operatore economico responsabile devono figurare sul prodotto, sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

art. 16, par. 1 e art. 16, par. 3

- Se si è stabiliti fuori dall'UE, non immettere prodotti sul mercato a meno che un operatore economico stabilito nell'Unione ne sia responsabile. art. 16, par. 1
- Assicurarsi che il nome e i recapiti dell'operatore economico responsabile figurino sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. art. 16, par. 3
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di fornire per 10 anni la descrizione del rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive, e per sei anni la tracciabilità della catena di fornitura (da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito). art. 15

Importatore

- Prima di immettere un prodotto sul mercato, accertarsi che sia conforme al requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato un prodotto non conforme e, se è pericoloso, informare il fabbricante e le autorità tramite il Safety Business Gateway. art. 11, par. 1 e art. 11, par. 2
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, il punto di contatto unico sul prodotto, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, senza occultare le informazioni del fabbricante. art. 11, par. 3
- Assicurarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui è messo a disposizione. art. 11, par. 4
- Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità e conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. art. 11, par. 5 e art. 11, par. 6
- Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la sua conformità al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni. art. 11, par. 5
- Conservare una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. art. 11, par. 6
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato sia pericoloso, informare immediatamente il fabbricante, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo (oppure adottarle direttamente), informare i consumatori e notificare la circostanza alle autorità degli Stati membri interessati tramite il Safety Business Gateway. art. 11, par. 8
- Verificare che i canali di reclamo del fabbricante siano accessibili al pubblico e, in caso contrario, predisporli direttamente; esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti, registrarli nel registro e tenere informati il fabbricante, i distributori, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online dell'indagine e dei suoi risultati. art. 11, par. 9 e art. 11, par. 10
- Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto che si è immesso sul mercato ed effettuare direttamente la notifica tramite il Safety Business Gateway se il fabbricante lo richiede. art. 20, par. 3
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, agire come operatore economico responsabile: verificare regolarmente che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi le marcature e le istruzioni richieste, conservare a disposizione delle autorità prove documentate di tali verifiche e indicare il proprio nome e i propri recapiti sul prodotto, sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. art. 16
- Nelle vendite online o a distanza, riportare nell'offerta le informazioni dell'articolo 19 e cooperare con le autorità, conservando per 10 anni i registri dei rischi e per sei anni quelli di tracciabilità. art. 15 e art. 19
- Quando si offre un prodotto online o a distanza, indicare nell'offerta il nome e l'indirizzo del fabbricante, il nome e l'indirizzo dell'importatore o dell'operatore economico responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall'Unione, l'identificazione del prodotto e qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (art. 19). art. 19
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato su richiesta motivata: conservare per 10 anni i registri dei rischi del prodotto e delle azioni correttive e per sei anni i registri di tracciabilità dei propri fornitori e clienti, e fornirli in una lingua che l'autorità possa comprendere con facilità (art. 15). art. 15

Distributore (grossista o rivenditore)

- Prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che il fabbricante e, se del caso, l'importatore abbiano apposto le indicazioni di identificazione, di nome e di indirizzo e fornito le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza. art. 12, par. 1
- Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non pregiudichino la conformità del prodotto al requisito generale di sicurezza né ai requisiti di marcatura e di istruzioni. art. 12, par. 2
- Non mettere a disposizione un prodotto se si ritiene o si ha motivo di credere che non sia conforme al requisito generale di sicurezza o ai requisiti di marcatura e di istruzioni, finché non sia stato reso conforme. art. 12, par. 3
- Se un prodotto messo a disposizione è pericoloso o non conforme, informare immediatamente il fabbricante o l'importatore, assicurarsi che siano adottate misure correttive, compresi il ritiro o il richiamo, e fare in modo che le autorità degli Stati membri interessati siano informate senza indugio tramite il Safety Business Gateway, con i dettagli del rischio, il numero di prodotti e le misure adottate. art. 12, par. 4
- Informare il fabbricante, senza indebito ritardo, di qualsiasi incidente di cui si viene a conoscenza causato da un prodotto messo a disposizione ed effettuare direttamente la notifica se il fabbricante lo richiede. art. 20, par. 3
- Nelle vendite online o a distanza, indicare nell'offerta il nome e gli indirizzi del fabbricante, i dati dell'operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l'identificazione del prodotto con un'immagine, nonché le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta. art. 19
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato ed essere in grado di indicare per sei anni chi ha fornito il prodotto e a chi è stato fornito, e per 10 anni le informazioni su rischi, reclami e misure correttive. art. 15

Rappresentante autorizzato

- Agire sulla base di un mandato scritto del fabbricante e fornirne copia alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. art. 10, par. 1 e art. 10, par. 2
- Su richiesta motivata di un'autorità, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale che tale autorità comprenda. art. 10, par. 2, lett. a)
- Informare il fabbricante quando si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto sia pericoloso e notificare alle autorità nazionali competenti, tramite il Safety Business Gateway, qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi se il fabbricante non l'ha già fatto. art. 10, par. 2, lett. b) e c)
- Cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato. art. 10, par. 2, lett. d)
- Se incaricati, fungere da operatore economico responsabile per un fabbricante extra UE: verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare prove documentate delle verifiche e figurare con nome e recapiti sul prodotto, sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. art. 16

Fornitore di servizi di logistica

- In quanto operatore economico, immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti. art. 3, punto 13, art. 5 e art. 14
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato: su richiesta, descrivere il rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive e indicare da chi si è ricevuto il prodotto e a chi è stato fornito; tenere tali informazioni disponibili rispettivamente per 10 e per sei anni. art. 15
- Se si è stabiliti nell'Unione e per i prodotti trattati non esiste nell'Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l'operatore economico responsabile per tali prodotti: verificare regolarmente la documentazione tecnica e le marcature, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto. art. 4, par. 2, lett. d) e art. 4, par. 3; art. 16, par. 2 e art. 16, par. 3
- Se si è stabiliti nell'Unione e per i prodotti trattati non esiste nell'Unione alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, si è l'operatore economico responsabile per tali prodotti. art. 4, par. 2, lett. d)
- In quanto operatore economico responsabile, verificare regolarmente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e ai requisiti di marcatura e di istruzioni, conservare le prove delle verifiche, informare le autorità dei rischi, cooperare alle azioni correttive e indicare il proprio nome e i propri recapiti insieme al prodotto. art. 4, par. 3; art. 16, par. 2 e art. 16, par. 3

Fornitore di un mercato online

- Designare un punto di contatto unico per la comunicazione elettronica diretta con le autorità di vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei prodotti, registrarsi sul portale Safety Gate e pubblicarvi il punto di contatto. art. 22, par. 1
- Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti e mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti. art. 22, par. 2 e art. 22, par. 3
- Designare un punto di contatto unico che consenta ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con il fornitore sui problemi di sicurezza dei prodotti. art. 22, par. 2
- Mantenere in atto processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare i requisiti del regolamento applicabili ai mercati online. art. 22, par. 3
- Dare seguito all'ordine di un'autorità di rimuovere l'inserzione di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un'avvertenza esplicita senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi, e riferire all'autorità emittente l'esito dato. art. 22, par. 4
- Trattare le segnalazioni in materia di sicurezza dei prodotti ricevute ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. art. 22, par. 8
- Utilizzare le notifiche del portale Safety Gate per l'individuazione e la rimozione volontarie delle offerte di prodotti pericolosi e fare affidamento su di esso almeno per i controlli del regolamento (UE) 2022/2065 rispetto alle banche dati ufficiali. art. 22, par. 6 e art. 22, par. 7
- Progettare l'interfaccia online in modo che gli operatori commerciali possano fornire, e i consumatori vedere nell'inserzione, il nome e gli indirizzi del fabbricante, l'operatore economico responsabile per i fabbricanti extra UE, l'identificazione del prodotto con un'immagine e il tipo, nonché eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza; consentire agli operatori commerciali di autocertificare di offrire solo prodotti conformi. art. 22, par. 9 e art. 22, par. 10
- Sospendere, previo avvertimento e per un periodo ragionevole, gli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al regolamento. art. 22, par. 11
- Cooperare in materia di richiami e di prodotti pericolosi: informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza, pubblicare sull'interfaccia le informazioni sui richiami, informare l'operatore commerciale delle inserzioni rimosse, notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore, consentire agli strumenti delle autorità di accedere all'interfaccia e permettere lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti su richiesta motivata. art. 22, par. 12
- Informare direttamente gli acquirenti interessati dei richiami e delle avvertenze di sicurezza relativi ai prodotti acquistati tramite il proprio mercato, pubblicare sull'interfaccia le informazioni sul richiamo e informare l'operatore commerciale interessato quando si rimuove un'inserzione. art. 22, par. 12
- Notificare tramite il Safety Business Gateway i prodotti pericolosi offerti sul proprio mercato di cui si viene a conoscenza e qualsiasi incidente di cui si viene informati che abbia comportato un rischio grave o un danno effettivo alla salute o alla sicurezza di un consumatore. art. 22, par. 12
- Su richiesta motivata, cooperare con le autorità di vigilanza del mercato consentendo ai loro strumenti di accedere all'interfaccia e permettendo lo scraping dei dati a fini di sicurezza dei prodotti. art. 22, par. 12

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni commesse dagli operatori economici e dai mercati online; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme dovevano essere notificate alla Commissione entro il 13 dicembre 2024. Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, tra cui richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, svolgere ispezioni senza preavviso, ordinare azioni correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto, ordinare il ritiro o il richiamo, acquistare campioni sotto copertura di identità e, quando non sono disponibili altri mezzi efficaci per eliminare un rischio grave, imporre la rimozione dei contenuti relativi al prodotto da un'interfaccia online o la visualizzazione esplicita di un'avvertenza agli utenti finali e, in caso di inosservanza, imporre ai prestatori di servizi della società dell'informazione di limitare l'accesso all'interfaccia online; ai sensi del GPSR possono inoltre ordinare ai fornitori di mercati online di rimuovere i contenuti relativi all'offerta di un prodotto pericoloso, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un'avvertenza esplicita, da eseguire entro due giorni lavorativi. In Italia il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 ha adeguato al regolamento (UE) 2023/988 la Parte IV, Titolo I del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), disciplinando obblighi, controlli, responsabilità e sanzioni; la vigilanza del mercato sulla sicurezza generale dei prodotti spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale consumatori e mercato. art. 44, art. 23, par. 1 e art. 22, par. 4; art. 14, par. 4

Lista di controllo

- 1. Classificare ogni prodotto come soggetto solo al GPSR, armonizzato più GPSR o escluso ai sensi dell'articolo 2, e documentare la decisione.
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio marchio o modificare in modo sostanziale un prodotto rende fabbricanti (articolo 13).
- 3. Effettuare l'analisi interna dei rischi e redigere la documentazione tecnica prima di immettere il prodotto sul mercato; prevedere di conservarla per 10 anni (articolo 9, paragrafi 2 e 3).
- 4. Contrassegnare ogni prodotto, o il suo imballaggio o documento di accompagnamento, con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il nome e l'indirizzo postale ed elettronico del fabbricante e dell'importatore (articoli 9, paragrafi 5 e 6, e 11, paragrafo 3).
- 5. Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro (articoli 9, paragrafo 7, e 11, paragrafo 4).
- 6. Designare ed etichettare un operatore economico responsabile nell'UE per ogni prodotto il cui fabbricante è stabilito fuori dall'Unione (articolo 16).
- 7. Aggiornare ogni inserzione di vendita online e a distanza con il fabbricante, l'operatore economico responsabile, l'identificazione del prodotto con un'immagine e le avvertenze (articolo 19).
- 8. Aprire canali di reclamo pubblici, esaminare i reclami e tenere il registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive (articolo 9, paragrafi da 11 a 13).
- 9. Predisporre una procedura per notificare tramite il Safety Business Gateway, senza indebito ritardo, i prodotti pericolosi e gli incidenti gravi (articoli 9, paragrafo 8, 11, paragrafo 8, 12, paragrafo 4, e 20).
- 10. Preparare una procedura di richiamo con il contenuto dell'avviso dell'articolo 36 e almeno due rimedi tra riparazione, sostituzione o rimborso (articolo 37); se si gestisce un mercato online, registrarsi sul portale Safety Gate (articolo 22, paragrafo 1).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, testo consolidato del 29 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R0988-20260529>
2. Regolamento (UE) 2023/988 come pubblicato nella GU L 135 del 23 maggio 2023 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0988>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32023R0988 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R0988>
4. Regolamento (UE) 2024/2748 che modifica il regolamento (UE) 2023/988 per quanto riguarda le procedure di emergenza (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2748>
5. Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione sul sistema di allarme rapido Safety Gate (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3173>
6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Sicurezza dei prodotti (Commissione europea) — https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/product-safety_en
8. Safety Gate: il sistema di allarme rapido dell'UE per i prodotti non alimentari pericolosi (Commissione europea) — <https://ec.europa.eu/safety-gate/>
9. Generel produktsikkerhed (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning, già Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/gpsr/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.